

■ **RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE** ■

Anno LXVI Fasc. 2 - 2012

Bruno Giangiacomio

**LA NUOVA CIRCOLARE SULLE
TABELLE GIUDIZIARIE. NOVITÀ ED
ASPETTI PROBLEMATICI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

La nuova circolare sulle tabelle giudiziarie. Novità ed aspetti problematici (*)

SOMMARIO: 1. La circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti e lo scorporo degli istituti comuni agli uffici requirenti. — 2. La semplificazione del documento organizzativo generale, del progetto tabellare e della procedura tabellare. — 3. I tempi più cogenti della procedura tabellare e la possibilità del vigore anticipato delle tabelle. — 4. Le norme di favore per la specializzazione delle funzioni e per l'affidamento di più funzioni allo stesso magistrato; un profilo di contraddittorietà. — 5. I nuovi poteri dei dirigenti degli uffici sulla mobilità dei magistrati ed in materia di assegnazione degli affari. — 6. L'aumento della responsabilizzazione dei presidenti di sezione nell'organizzazione dell'ufficio. — 7. La nuova disciplina di utilizzazione dei giudici onorari di tribunale. — 8. L'immediata entrata in vigore della circolare sulle tabelle.

1. — Il 21 luglio 2011 il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha approvato la nuova circolare sulle tabelle per il triennio 2012-2014. Di séguito si analizzeranno le principali novità adottate rispetto alla previgente circolare ⁽¹⁾, se ne valuteranno le conseguenze ed anche gli aspetti di criticità, raggruppandoli per nuclei aggregati di categorie di intervento che il Csm ha voluto adottare, cercando di risolvere alcuni aspetti problematici del sistema tabellare.

La prima innovazione è sistematica: la circolare riguarda esclusiva-

(*) Relazione tenuta agli incontri di studio organizzati sul tema a Trento (29 novembre 2011) e Padova (20 febbraio 2012) dagli Uffici dei referenti per la formazione decentrata dei magistrati dei distretti di Trento e di Venezia.

⁽¹⁾ Sono escluse da questa rassegna le novità relative alla Corte di cassazione, sintetizzabili nella previsione della possibilità del cumulo, per i consiglieri, tra assegnazione alle c.d. sezioni filtro ed assegnazioni ad altra sezione ordinaria del medesimo settore, civile o penale, con l'attribuzione di un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurati alla pendenza della sezione ordinaria, affinché lo stesso consigliere possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale. Ancora, tra i criteri per la nomina dei presidenti titolari, l'anzianità di servizio nell'ufficio in qualità di presidente di sezione ha assunto un ruolo solo residuale. Infine, è stata prevista l'applicabilità della procedura di nomina dei collaboratori dei dirigenti anche alla nomina dei componenti dell'ufficio del Segretario generale e del direttore e dei vice direttori del Ced.

mente gli uffici giudicanti, dal momento che il sistema c.d. paratabellare previsto per gli uffici di procura è stato smantellato, a séguito della riforma del 2007, con la rivisitazione normativa dell'organizzazione degli uffici del p.m. e l'abrogazione della disposizione dell'art. 7-ter, comma 3°, r.d. n. 12 del 1941.

La conseguenza ulteriore è che dalla circolare sulle tabelle è stata estrapolata la regolamentazione (che prima vi era contenuta) di tutti quegli istituti che presentano un profilo di disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti: le applicazioni e supplenze, l'utilizzazione dei magistrati distrettuali e le tabelle infradistrettuali, per i quali è stata adottata una distinta circolare. Peraltro (ed è la stessa relazione alla circolare sulle tabelle a sottolinearlo), la disciplina di detti istituti mantiene significativi punti di contatto con le tabelle, poiché essa riguarda l'utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa degli uffici indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura e, pertanto, inevitabilmente refluisce sull'organizzazione degli uffici giudiziari, sulla loro capacità di rispondere al programma organizzativo predisposto col progetto tabellare dal dirigente dell'ufficio e più in generale a fornire un adeguato servizio giustizia.

2. — Un primo tipo di interventi è volto a snellire la procedura tabellare ed a semplificare la redazione dei due documenti fondamentali per essa previsti, anche se non mancano ulteriori organi che in essa intervengono in via obbligatoria e che si pongono nella prospettiva — ormai acquisita — che la procedura tabellare sia il più possibile aperta e partecipata per tutti i soggetti del processo ad essa interessati.

La struttura della proposta tabellare resta distinta in due diverse parti: documento organizzativo generale (nel séguito d.o.g.) e progetto tabellare, ma ne sono stati semplificati e razionalizzati i contenuti. Il d.o.g. è ora essenzialmente incentrato: 1) sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nella precedente tabella; 2) sull'indicazione delle ragioni per cui tali obiettivi eventualmente non sono stati conseguiti; 3) sulla fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella e delle scelte organizzative adottate per realizzarli, anche ricorrendo alla predisposizione di adeguati piani di smaltimento. Il dirigente dell'ufficio, però, da un lato non deve più indicare dettagliatamente nel d.o.g. i dati concernenti i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze, tanto che i dati statistici possono essere soltanto allegati al fascicolo in vista dei controlli successivi demandati agli organi competenti, dall'altro è obbligato a dar conto dell'effettuata analisi dei flussi e dei relativi risultati, che, quindi, i dirigenti devono ora necessariamente consultare.

Nella prospettiva della semplificazione si colloca anche l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente tabella, così da consentire una verifica più veloce, soprattutto in caso di approvazione senza rilievi della precedente tabella.

In controtendenza a questo principio è stato introdotto l'obbligo di

inserire nel d.o.g. una relazione, da redigere previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e sentito il referente distrettuale per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio. Senza un'adeguata informatizzazione la capacità dell'ufficio di realizzare i suoi obiettivi risulta effettivamente minata.

Per quel che riguarda la procedura tabellare è stata arricchita dall'obbligatoria consultazione preventiva, oltre che della Commissione flussi, anche dei Comitati pari opportunità decentrati nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. L'accrescersi di soggetti che partecipano alla procedura tabellare costituisce una tendenza che si è venuta progressivamente affermando nel corso del tempo. Va allora rilevato che le tabelle sono senz'altro nate con la funzione di individuare il giudice naturale preconstituito per legge rispetto alla causa o al processo, così adempiendo al relativo principio costituzionale attraverso l'indicazione dell'assetto dei magistrati e delle modalità di assegnazione degli affari ai singoli magistrati all'interno dell'ufficio. Ma le tabelle costituiscono oggi anche la realizzazione di un vero e proprio progetto organizzativo dell'ufficio, perché la destinazione dei magistrati e l'allocatione più in generale delle risorse umane deve essere inquadrata all'interno di un più ampio progetto organizzativo che parta dai dati oggettivi della pendenza degli affari, stabilisca attraverso opportuni meccanismi lo smaltimento delle pendenze, preveda le sopravvenienze degli affari, indichi insomma uno sviluppo progettuale dell'andamento del lavoro dell'ufficio, stabilizzando gli andamenti virtuosi ed aggredendo le criticità. Le tabelle devono costituire un rendiconto e nel contempo un progetto verificabile alla fine del triennio per valutare il lavoro esperito e la sua rispondenza agli obiettivi prefissati.

Queste due funzioni delle tabelle (ammesso che siano distinguibili e non siano, più correttamente, complementari) hanno oggi pari dignità.

È in parallelo a quest'assunzione di funzioni che il procedimento di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari ha visto sempre più accentuare la valorizzazione della partecipazione soprattutto nella fase decentrata, che culmina col parere del Consiglio giudiziario. In presenza di una procedura scheletrica, quale quella disegnata dalla legge ⁽²⁾, costituita dall'asse dirigenti, Consigli giudiziari e Csm, la normazione secondaria ha cercato di valorizzare l'apporto di altri soggetti: in particolare i magistrati dell'ufficio, il dirigente amministrativo, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, la Commissione flussi, i Comitati pari opportunità. Tutto questo ha una chiara spiegazione: se le tabelle dovevano costituire il momento applicativo delle regole per assegnare le varie funzioni ai magistrati e i processi secondo criteri obiettivi e predeterminati, il carico di questo impegno poteva essere attribuito ad una struttura semplice, costituita da dirigenti, Consigli giudiziari e Csm; ma nel momento in cui la tabella è anche un progetto organizzativo dell'ufficio, quella struttura è troppo limitata, non può reggere da sola il peso della funzione cui è chiamata, si

(2) V. i primi due commi dell'art. 7-bis, r.d. n. 12 del 1941.

deve rinforzare di nuovi elementi di conoscenza, di nuovi saperi che forniscono il loro contributo ⁽³⁾ (riprenderò questo discorso più avanti ad ulteriori fini). Da qui l'apporto ed il contributo di altri soggetti.

3. — Vengono poi introdotte norme che da un lato vogliono rendere i tempi della procedura tabellare più cogenti e dall'altro consentire un vigore anticipato delle tabelle così da renderle effettive rispetto alla situazione dell'ufficio; si tenta così di dare una soluzione al problema della lunghezza o del ritardo nei tempi di approvazione delle tabelle, che investe sia i Consigli giudiziari che il Csm. A tal fine vengono introdotte anche specifiche disposizioni che vogliono stigmatizzare le inadempienze dei dirigenti degli uffici giudiziari e rendere più consapevoli i giudici sulla capacità del magistrato di essere stato un buon dirigente.

Pertanto, al termine per il deposito della proposta tabellare, fissato al 31 dicembre 2012 ⁽⁴⁾, salvo che per i tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità, le corti d'appello e la Corte di cassazione, per i quali il termine può essere differito, previa indicazione delle ragioni del ritardo, al 31 marzo 2013, è stata fatta conseguire l'inammissibilità (che dovrà essere rilevata già dal Consiglio giudiziario) del deposito del progetto di tabella dopo la scadenza di quei termini, con l'ulteriore conseguenza della permanenza in vigore della precedente tabella, alla quale potranno essere apportate le necessarie variazioni. L'ingiustificato omesso deposito del progetto tabellare nel termine indicato, differibile al 30 giugno 2013 nel solo caso di nomina e presa di possesso dell'ufficio del nuovo dirigente nel corso del primo semestre del 2013, sarà valutato ai fini della conferma del dirigente inadempiente e del conferimento di ulteriori incarichi. Non erano e non sono isolati i casi di ritardo anche grave nel deposito del progetto tabellare da parte del dirigente dell'ufficio, per cui la norma non è né pletorica né scontata ed è importante sia per richiamare il dirigente dell'ufficio ai propri doveri ineludibili in questo settore, sia per porre un monito a tutto il circuito del governo autonomo della magistratura a prendere in considerazione tali fatti al momento delle procedure valutative del magistrato dirigente.

È stata introdotta una differenziazione dei termini imposti al Consiglio giudiziario per l'esame del progetto tabellare, modulati a seconda delle dimensioni dell'ufficio in valutazione ⁽⁵⁾ e con la previsione di eccezioni e periodi di sospensione.

⁽³⁾ V. GIANGIACOMO, *La nuova organizzazione e i compiti degli organi di autogoverno: Consigli giudiziari, Consiglio direttivo della Corte di cassazione e Csm*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 77 ss.

⁽⁴⁾ Tutti i termini previsti dalla circolare sulle tabelle sono stati modificati con la delibera del Csm 7 marzo 2012.

⁽⁵⁾ 45 giorni per i tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità, 60 per quelli con organico pari o inferiore a quaranta unità e 90 per quelli con organico superiore a sessanta unità e per la Corte di cassazione.

È stato introdotto, per l'ipotesi di mancata approvazione della tabella da parte del Csm, l'obbligo per il dirigente dell'ufficio di predisporre, nel termine di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. In caso di mancato rispetto di detto termine resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente, con le conseguenze già indicate per il caso di mancato rispetto dei termini originariamente imposti ai fini della conferma del dirigente inadempiente e del conferimento di ulteriori incarichi, pur trattandosi di una situazione diversa da questa; ma il mancato adeguamento da parte del dirigente alle prescrizioni del Csm riveste eguale importanza, perché attiene ad un momento nevralgico circa il controllo e l'effettività delle tabelle che, da un lato, devono consentire un margine di manovra al dirigente e, dall'altro, vi deve esser un adeguato controllo da parte dell'organo deputato per legge alla loro approvazione.

È evidente il processo di responsabilizzazione del dirigente che viene direttamente investito di un onere di velocizzazione della procedura ed in caso di inadempimento si pongono a suo carico conseguenze specifiche sulla valutazione del suo operato. Questo tema trova una sua espressione paradigmatica nell'assoluta novità costituita dall'introduzione del fascicolo dell'ufficio giudiziario, che vuol essere uno strumento di razionalizzazione del lavoro dei Consigli giudiziari, nel quale inserire tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, e tutte le delibere del Csm concernenti l'organizzazione dell'ufficio, delle quali è prevista l'obbligatoria comunicazione al Consiglio giudiziario, l'organo che cura il materiale inserimento di detti atti. È uno strumento importante perché raccoglie in modo semplice tutti i provvedimenti che devono costituire oggetto di valutazione da parte del Consiglio giudiziario al momento della procedura di conferma del titolare di incarichi direttivi o semidirettivi o ai fini dell'idoneità di costoro per il conferimento di ulteriori incarichi direttivi o semidirettivi, così da rendere quella valutazione documentata e rispondente all'attività svolta da quel magistrato in quel particolare settore cui egli era stato destinato.

Tornando alla procedura tabellare, è stata introdotta la possibilità, per il dirigente che effettua la segnalazione, di dichiarare immediatamente esecutivo il nuovo progetto tabellare, a condizione che esso non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell'ufficio con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari. L'effettiva esecutività del progetto è subordinata all'unanime parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario (non alla presentazione di osservazioni) e resta sempre salva l'approvazione da parte del Csm, ma senza che queste condizioni la concreta operatività del progetto.

Si tratta di una novità piuttosto significativa perché rende le tabelle operative da subito senza attendere la decisione del Csm e non consente

l'attivazione del meccanismo stabilito dalla legge, per cui le tabelle precedenti hanno efficacia sino a quando non vengano approvate le nuove; disposizione che determina un vigore abnorme nel tempo delle tabelle, un'ultrattività che ne mina la reale rispondenza a quello che è l'assetto organizzativo effettivo dell'ufficio.

In questo stesso senso si muove la disposizione relativa alle procedure di variazione tabellare concernenti l'assegnazione degli affari, per cui è stata abolita una delle due condizioni ostative all'immediata esecutività, costituita dalla presentazione di osservazioni da parte degli interessati. Resta, invece, la condizione del parere unanime del Consiglio giudiziario come per il progetto tabellare. Non si dimentichi che la possibilità di adottare procedure di variazione tabellare concernenti l'assegnazione degli affari non è prevista dall'art. 7-bis, comma 2°, secondo periodo, r.d. n. 12 del 1941 ed è stata introdotta per la prima volta dalla previgente circolare sulle tabelle, invertendo l'interpretazione che di detta norma aveva dato il Csm, per cui nel settore dell'assegnazione degli affari non potevano essere adottati provvedimenti in via d'urgenza.

4. — Un altro gruppo di interventi normativi innovatori riguarda il settore dell'organizzazione degli uffici con l'introduzione di norme che vogliono sia favorire la specializzazione ⁽⁶⁾, sia consentire al dirigente una maggiore capacità di affidare ai magistrati più funzioni per far fronte alle vacanze della pianta organica.

È stata generalizzata la possibilità di comporre le sezioni con cinque magistrati compreso il presidente, previa indicazione delle concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio. Questa disposizione facilita la creazione di sezioni in presenza di organici ridotti e favorisce nel contempo la specializzazione, che passa anche per la ripartizione in sezioni dell'ufficio. Nello stesso solco si pone il rafforzamento del principio di *favor* per la specializzazione per materie omogenee, esteso anche all'interno delle singole sezioni, mediante la formazione di ruoli il più possibile specializzati.

È stata estesa a tutti gli uffici la possibilità di assegnare ai magistrati addetti al settore penale dibattimentale esclusivamente funzioni collegiali o monocratiche, sempre previa giustificazione della scelta organizzativa in deroga alla direttiva generale, che può essere conseguente, oltre che alle esigenze dell'ufficio, anche a specifiche condizioni personali del magistrato

⁽⁶⁾ In questo ambito può collocarsi anche la nuova previsione della possibilità di coassegnare un magistrato, solo dietro sua richiesta, ad altra sezione o a diverso settore del medesimo ufficio, in tutte le ipotesi in cui vi siano esigenze di riconversione. Tempistica e modalità della coassegnazione sono rimessi all'accordo dell'interessato con il dirigente, il presidente di sezione o il coordinatore della sezione o del settore di provenienza. La previsione di questo affiancamento del magistrato alle nuove funzioni nel medesimo ufficio si giustifica vieppiù oggi in ragione delle ipotesi di brusco passaggio da un settore all'altro a causa del tramutamento interno per ultradecennalità.

interessato. Si tratta di una norma fortemente richiesta dai dirigenti degli uffici di grandi dimensioni per i quali tale possibilità era esclusa, creando inevitabili problemi soprattutto in presenza del divieto di permanenza ultradecennale (per cui la maturazione di detto termine per il dibattimento determinava inevitabilmente l'abbandono di questa funzione, mentre ripartire funzioni monocratiche e collegiali può consentire un tramutamento interno tra queste due tipologie funzionali). In realtà, a parte quest'ultimo aspetto che consente effettivamente di mantenere addetto al settore penale il magistrato che abbia esercitato solo funzioni monocratiche o collegiali, anche questa norma risponde ad un criterio di favore per la specializzazione delle funzioni, condizione che riveste decisivo rilievo soprattutto nei grossi uffici giudiziari.

Con specifico riferimento alla sezione gip/gup, è stata introdotta la disposizione per cui l'obbligo di istituzione della sezione autonoma scatta solo se l'ufficio è diviso in più di due sezioni e non in almeno due sezioni, com'era nella previgente circolare. È stato attenuato il divieto di assegnazione di ruoli separati di gip e di gup (escluso in ogni caso per i tribunali per i minorenni), al quale è possibile derogare per prevenire ricorrenti situazioni di incompatibilità, avute presenti le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici. Sarà possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione gip/gup, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni gip e/o gup, all'interno dell'unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l'ufficio gip/gup affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo).

Sono disposizioni che in qualche modo (salvo quella sui ruoli separati di gip e di gup) minano l'esclusività delle funzioni del giudice delle indagini preliminari e consentono al dirigente dell'ufficio di poter operare più liberamente sulla destinazione dei magistrati che, pur esercitando le funzioni di gip e gup, potranno essere addetti anche ad altre funzioni. Anche queste disposizioni risentono dell'aumento cronico delle scoperture d'organico del ruolo della magistratura, tale per cui per far fronte ad esse si ritiene di rendere più elastiche le destinazioni alle varie funzioni all'interno dell'ufficio, favorendo una certa promiscuità.

La *ratio* di tali disposizioni, pur comprensibile, è piuttosto discutibile perché innanzitutto va in controtendenza rispetto alla specializzazione delle funzioni, principio che anima la circolare anche nell'ottica di rendere più razionale la normativa sull'ultradecennalità, mentre l'esercizio di funzioni promiscue rischia di determinare una più frequente maturazione del termine per entrambe le funzioni e la conseguenza che il magistrato dovrà abbandonare il settore penale definitivamente in più breve tempo. In secondo luogo, va tenuto sempre presente che le funzioni gip/gup hanno una particolare specificità e godono di una disciplina ordinamentale peculiare, chiaramente determinata dalla delicatezza delle funzioni per la possibilità di applicazioni di provvedimenti coercitivi personali. In terzo luogo, si sottovaluta sempre che il depotenziamento delle funzioni gip/gup ed il

ritardo nello smaltimento dei processi in quella sede determinano un inevitabile riflesso anche sul dibattimento penale, affievolendo la funzione di filtro o deflattiva che l'ufficio gip riveste (in buona sostanza se si allungano le celebrazioni dell'udienza preliminare, si allungano i tempi del processo da subito e scade l'utilità di accedere ai riti alternativi).

L'insieme di queste disposizioni presenta, quindi, qualche profilo di contraddittorietà, dovuto alla contingente situazione di grossa vacanza dell'organico, situazione che non è detto sia congiunturale. Una possibile soluzione strutturale è sicuramente quella, in fase di gestazione legislativa, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ma nel frattempo il Csm ha adottato anche altri interventi che vogliono far fronte a questo *deficit* di personale magistratuale: la nuova circolare su applicazioni e supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, approvata dal Csm il 21 luglio 2011 contemporaneamente alla circolare sulle tabelle, con la previsione dell'assegnazione congiunta o coassegnazione di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza (par. 19.1) e la nuova circolare sulle tabelle infradistrettuali del 3 novembre 2011, che ha ridisegnato gli accorpamenti tra uffici e che si rifà per la disciplina specifica a quella del 21 luglio precedente.

5. — Un altro gruppo di disposizioni concerne l'affidamento ai dirigenti degli uffici di specifici poteri e responsabilità, innanzitutto per la mobilità dei magistrati, prevedendo in capo ai dirigenti un obbligo di adeguata programmazione del sistema dei c.d. concorsi interni, anche in vista dell'arrivo dei magistrati in tirocinio. In secondo luogo, vi è la previsione di un potere sostitutivo in materia di assegnazione degli affari rispetto al presidente di sezione che trasgredisca alle regole poste in tale settore.

Per quanto riguarda la mobilità interna, è stato introdotto l'obbligo, imposto a pena di inammissibilità della domanda di tramutamento, di indicare un ordine di preferenza tra i posti messi a concorso, nonché un limite al numero di posti richiedibili, pari al massimo a un terzo di quelli messi a concorso ⁽⁷⁾, mentre prima si potevano presentare domande anche per posti non messi a concorso. L'ulteriore conseguenza è che non è più possibile mettere a concorso, nella medesima procedura, anche i c.d. posti di risulta. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, che il dirigente intenda coprire, potranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Con una delibera dell'8 febbraio 2012 di risposta a quesito, il Csm ha precisato che il decorso del termine per presentare osservazioni è l'unica condizione per la pubblicazione dei posti di risulta, senza distinzione in

(7) Quest'ultima disposizione pone, peraltro, problemi quando il numero di posti messo a concorso è pari a due o a un numero non divisibile per tre.

ordine alla fondatezza o all'oggetto delle stesse osservazioni, lasciando alla cura e responsabilità del dirigente di valutare in via preventiva la portata dei rilievi fatti dai magistrati interessati ed al suo prudente apprezzamento la scelta di pubblicare o meno i posti di risulta che potrebbero essere messi in discussione nel caso di mancata approvazione delle variazioni tabellari dalle quali sono originati. Con tale innovazione, il Csm ha inteso ulteriormente attribuire al dirigente, sempre nell'ottica della responsabilizzazione in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati, una maggiore discrezionalità nel governo della mobilità interna, da modulare in ragione delle effettive esigenze di funzionalità dei singoli settori, nonché da valutare in conseguenza degli esiti dei singoli concorsi interni ⁽⁸⁾.

Infine, non è più ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta. Sempre nella citata delibera dell'8 febbraio scorso, il Csm ha ribadito che il nuovo bando potrà essere indetto dal dirigente solo in presenza di gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, anche dopo che il dirigente dell'ufficio abbia sentito i presidenti di sezione.

Questo indubbio limite alla discrezionalità del dirigente (da un lato esaltata, dall'altro depotenziata) potrebbe essere in realtà rivolto a limitare gli effetti negativi di un annullamento dei provvedimenti emessi dai dirigenti degli uffici all'esito dei bandi di concorso, dal momento che più sono i posti assegnati con i concorsi e più si può determinare un effetto a cascata dall'annullamento delle iniziali assegnazioni dei magistrati; da qui un calmere ai concorsi.

Per i magistrati di nuova destinazione, in caso di mancato accoglimento delle domande da loro formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo l'assegnazione provvisoria, che consenta loro di partecipare ai concorsi interni « permanentemente » fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante. La disposizione è rivolta a dare maggiore stabilità alle funzioni del magistrato all'interno dell'ufficio per evidenti ragioni di servizio, non dimenticando che in ogni caso per il magistrato assegnato d'ufficio ad una funzione o sezione il termine di legittimazione per un successivo trasferimento è di un anno, cioè piuttosto breve.

Una nuova e particolare disciplina è stata dettata per l'assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio, essendo stato previsto che l'individuazione dei posti da riservare loro vada effettuata tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, con i soli divieti previsti dalla legge (ormai ridotti esclusivamente alle funzioni di gip e di gup) e dalla circolare per le sezioni stralcio. È stato eliminato l'obbligo

(8) Quello relativo ai posti di risulta è un concorso autonomo rispetto a quello dal quale le vacanze sono state determinate: è il dirigente che deve decidere se attivare o meno il concorso per coprire subito i posti resisi vacanti ovvero attendere gli esiti della procedura del primo concorso.

per i dirigenti degli uffici di procedere, subito dopo la comunicazione delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, ai concorsi interni ed all'esito degli stessi di assegnare i posti di risulta ai magistrati ordinari in tirocinio, promuovendo le relative variazioni tabellari. Ciò determina che il dirigente dovrà effettuare, come già la circolare gli consente, un'adeguata programmazione del sistema dei concorsi interni, anche in vista dell'arrivo dei magistrati in tirocinio, già indicato in abbondante anticipo nella circolare che programma il loro tirocinio, nell'immediatezza della presa di possesso. Inoltre, tutto questo si collega alla facoltà, già concessa al dirigente dell'ufficio, di non pubblicare per i concorsi interni tutti i posti vacanti del suo ufficio, ma solo quelli che egli reputa più opportuno mettere a concorso; ecco perché in questo caso gli viene sottratto solo un obbligo (fare il concorso in un certo momento), restituendogli il potere di operare la collocazione del concorso all'interno di una più ampia programmazione che possa permettere anche di risolvere le soluzioni problematiche all'interno degli uffici (ultradecennalità, divieti di legge, incompatibilità, ecc.).

Unica, ma di grande significatività, è la modifica intervenuta in materia di assegnazione degli affari, per cui è stato previsto che il dirigente dell'ufficio, nei casi in cui il presidente di sezione non si attenga ai criteri tabellari nella distribuzione degli affari tra i magistrati, possa intervenire in sostituzione per ripristinare il rispetto delle regole violate. Si tratta di una disposizione che risolve un problema antico, più volte posto da colleghi di vari uffici che vantavano l'esistenza di una violazione delle regole tabellari in materia di assegnazione degli affari; vi era chi propendeva per la possibilità di un intervento sostitutivo del dirigente, chi riteneva che detto intervento spettasse solo al Csm, chi, invece, affermava che il Csm dovesse limitarsi ad annullare il provvedimento di assegnazione, non a sostituirsi al magistrato, cui spettava comunque il potere di assegnazione all'esito dell'annullamento dell'iniziale provvedimento ed, infine, chi riteneva che nessun intervento sostitutivo o di annullamento fosse possibile in assenza di espressa disposizione normativa (di legge o di circolare) e si potesse solo adire il giudice amministrativo. La questione trova finalmente una soluzione che, al di là della sua condivisibilità, dovrebbe comunque consentire l'attivazione di un intervento da parte del Csm, che si ritiene possa sicuramente essere anche sostitutivo, visto che, se tale potere è stato conferito al dirigente dell'ufficio, a maggior ragione può esserne titolare il Csm.

6. — Un altro gruppo di disposizioni determina un aumento della responsabilizzazione dei presidenti di sezione ⁽⁹⁾ nell'organizzazione del-

⁽⁹⁾ In ordine alla scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione, in mancanza dei presidenti di sezione, ai tradizionali criteri delle attitudini e del merito sono stati affiancati, in via residuale, quelli dell'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo: l'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo

l'ufficio, coinvolgendoli nei piani di smaltimento dell'arretrato e nel diribrigo delle sopravvenienze.

È stato previsto per i presidenti di sezione di corte di appello che essi debbano provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento; ciò ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'art. 568, comma 5°, c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell'art. 599 c.p.p. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive.

La disposizione è chiaramente dettata solo per il rito penale e riecheggia quanto già si determina presso la Corte di cassazione con la VII sezione deputata a valutare l'ammissibilità del ricorso al giudice di legittimità, deflazionando il contenzioso e consentendo una più rapida trattazione dei processi che meritano un esame effettivo. Peraltro, risulta che in alcune corti vi fossero prassi organizzative che già avevano nel loro progetto organizzativo questa disposizione. Ormai, è acclarato che le fasi del gravame penale costituiscono il vero imbuto del processo che spesso sfoga nella prescrizione, per cui la disposizione sulle corti d'appello ha questa scoperta finalità deflattiva o di scrematura rispetto agli appelli inutili, strumentali e comunque inammissibili, anche se non è possibile allo stato comprendere quanto la disposizione stessa sia effettivamente utile allo scopo.

Quanto ai presidenti di sezione di tribunale, essi debbono provvedere, eventualmente anche per le sezioni distaccate, a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini dell'obbligatoria predisposizione, nel settore civile, di un calendario del processo e, nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, in attuazione dei criteri indicati nel d.o.g.

Tutte queste innovazioni responsabilizzano particolarmente i presidenti di sezione, nell'ottica del loro pieno coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel d.o.g., stabilendo a loro carico un obbligo organizzativo volto chiaramente ad abbattere l'arretrato ed a favorire lo smaltimento del lavoro. Un contributo a questo scopo lo fornisce anche la nuova disposizione in materia di composizione dei collegi, secondo la quale il divieto posto dall'art. 110, comma 5°, r.d. n. 12 del 1941, di destinare più di un applicato a un medesimo collegio, non opera nei casi in cui l'applicazione sia disposta *ad processum*, ossia allo scopo di terminare un processo già incardinato.

nell'ambito di una fascia di otto anni, oltre la quale è la maggiore anzianità nel ruolo a prevalere sempre. È una disposizione chiaramente rivolta a privilegiare i criteri attitudinali nella scelta dei magistrati cui affidare detti incarichi.

7. — Sempre nella prospettiva della maggior responsabilizzazione dei presidenti di sezione si pone la nuova disciplina sui giudici onorari di tribunale (nel séguito got), che espressamente prevede la nuova figura del « giudice coordinatore e referente dei giudici onorari di tribunale », normalmente coincidente con il presidente di sezione, allorquando ai giudici onorari venga assegnato un ruolo.

È ormai da tempo che le circolari sulle tabelle dedicano un intero capo all'impiego dei giudici onorari di tribunale; in questa circolare le modifiche apportate sono di assoluto rilievo.

È stata prevista per i got la possibilità di essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, con i limiti di materia stabiliti dal par. 61.2, comma 2°, n. 2. È stato ampliato il novero delle materie che possono essere devolute ai got, cui sono sottratti soltanto: *a*) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; *b*) per il settore penale, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni gip/gup, nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Su questo primo aspetto relativo alla competenza si deve rilevare che cade il tabù del giudizio collegiale che discendeva, secondo l'interpretazione prevalente, dall'art. 106, comma 2°, cost., per cui l'espressione giudici singoli si riteneva equivallesse a giudici monocratici. In realtà ciò non è e, pertanto, in assenza di un divieto di legge posto dall'art. 43-*bis*, r.d. n. 12 del 1941, era la circolare la fonte normativa che ampliava i limiti di utilizzo dei got, oggi venuti meno.

La possibilità di utilizzo dei got è soggetta ai meccanismi tipici di assegnazione dei magistrati a nuove funzioni, per cui il dirigente dell'ufficio dovrà fare un interpellato tra i got, operare una valutazione tra gli aspiranti in termini attitudinali, di anzianità di servizio, ecc.; quindi, dovrà individuare i got cui affidare queste funzioni e le modalità concrete di impiego nei collegi, rispettando altresì i criteri di composizione di questi organi stabiliti dal par. 63 della circolare.

Quanto alle materie ancora vietate ai got vi è un'apparente aporia normativa nel settore penale, laddove si consente, da un lato, l'utilizzo nei collegi e, dall'altro, vi è il divieto di utilizzo nei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. In realtà, questo divieto riguarda solo i procedimenti monocratici, come dice la norma, per cui non confligge col possibile impiego nei collegi, che mantiene fermi i limiti di materia evidenziati che sono quelli di cui al comma 2°, n. 2, par. 61.2 (dove si utilizza il termine materia) e non quelli del comma 1°, stesso numero e paragrafo (dove il termine materia non viene utilizzato). D'altra parte, questa è l'unica spiegazione plausibile e non contraddittoria della norma, per cui in buona sostanza ai got è impedito soltanto l'utilizzo nei processi monocratici che provengono dall'udienza preliminare.

L'utilizzo dei got può avvenire secondo tre diverse modalità: 1)

affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del got, cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186-*bis* e 423, comma 1°, c.p.c., oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale quei procedimenti speciali o i dibattimenti individuati all'esito dell'udienza di comparizione *ex art.* 555 c.p.p., dal giudice togato; 2) assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale (societario, fallimentare, proprietà intellettuale ed industriale per il settore civile, processi con rito direttissimo per il settore penale); 3) supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazioni introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.

L'introduzione di forme nuove di impiego dei got non può non portare a considerare che in non pochi uffici alcune o molte di queste modalità d'impiego erano già adottate in palese violazione delle regole tabellari, di talché può dirsi che questa normativa venga a costituire una vera e propria sanatoria rispetto a quelle situazioni, che vengono ora indicate come possibile regime ordinario dell'utilizzo dei got. In tal senso si raccoglie una vera e propria invocazione che veniva da tutti gli uffici giudiziari di ridurre i limiti che la circolare aveva introdotto, oltre la legge e forse contro la legge, circa l'impiego di questi magistrati onorari.

Con una delibera del 25 gennaio 2012, il Csm ha dettagliato alcune disposizioni relative all'utilizzo dei got. L'affiancamento a un giudice togato, che costituisce il modello « ordinario » e prevalente di impiego della magistratura onoraria, determina un utilizzo stabile ed omogeneo a livello nazionale dei got e impone in capo al dirigente dell'ufficio di individuare con criteri generali ed astratti le categorie di procedimenti, la cui trattazione può essere affidata al giudice onorario in affiancamento.

Ulteriore previsione di carattere generale è quella che impone di affidare, al giudice togato affiancato, un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui è già titolare in forza della posizione tabellare occupata. In tal modo, infatti, questo modello di impiego della magistratura onoraria può essere reso compatibile con la previsione di cui al comma 2° dell'art. 43-*bis*, r.d. n. 12 del 1941 ⁽¹⁰⁾, dal momento che solo un irrobustimento del ruolo del magistrato ne determina un impedimento alla gestione, se non adeguatamente supportato, così adottando una nozione estesa di impedimento, già elaborata dal Csm con la risoluzione del 16 luglio 2008.

La delibera in esame, preso atto dell'impossibilità di prevedere l'affiancamento di un got per ogni giudice togato in servizio presso i tribunali di primo grado, regola i criteri di scelta dei giudici togati, innanzitutto, facendo applicazione dei criteri valutativi delle attitudini che saranno stati

⁽¹⁰⁾ Secondo il quale i giudici onorari di tribunale « non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari ».

preventivamente fissati nel progetto tabellare ed, in caso di parità di attitudini, saranno preferiti i magistrati con maggiore anzianità di servizio e, in ulteriore subordine, quelli più anziani nel ruolo della magistratura. Ulteriore modalità operativa potrà essere quella di prevedere che ogni got sia affiancato a due o più giudici togati, secondo il numero delle disponibilità registrate, ovviamente operando, in senso riduttivo, sull'entità del ruolo aggiuntivo da assegnare a ciascun giudice professionale, mentre, in mancanza di disponibilità espresse da parte dei giudici togati o in caso di numero insufficiente delle stesse, i magistrati affidatari saranno individuati d'ufficio in base al criterio della maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, salvo diverse ragioni organizzative da esplicitare nel decreto motivato di scelta.

Ancora, viene regolato il criterio di scelta dell'abbinamento tra giudice togato e giudice onorario, secondo l'ordine inverso di anzianità: al giudice togato più anziano nel ruolo della magistratura dovrà essere affiancato il got meno anziano in base al decreto di nomina, allo scopo di compensare l'eventuale *deficit* di esperienza del giudice onorario con il bagaglio professionale più consistente accumulato dal giudice togato in ruolo da più tempo.

L'ultimo aspetto è quello delle modalità dei criteri di formazione dei ruoli aggiuntivi, in coerenza con le previsioni tabellari relative ai criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari, potere rimesso al dirigente ⁽¹¹⁾. La formazione dei ruoli aggiuntivi dovrà essere calibrata, sia dal punto di vista qualitativo sia sotto il profilo quantitativo, sulla consistenza iniziale dei ruoli principali, allo scopo di realizzare finalità di maggiore efficienza nella complessiva gestione dell'ufficio e di garantire l'equilibrio tra i ruoli e dovrà anche essere fissata una compiuta calendarizzazione delle udienze nelle quali saranno chiamati i processi affidati ai got.

Sarà il giudice togato, affidatario del ruolo aggiuntivo, a stabilire quale dei procedimenti assegnare al giudice onorario che gli è stato affiancato, ma nel settore penale la scelta può avvenire solo nell'ambito dei processi che costituiscono il ruolo aggiuntivo, selezionando i dibattimenti giudicati di minore complessità all'esito dell'udienza di comparizione *ex art. 555 c.p.p.* (la c.d. « udienza filtro »), in considerazione del numero degli imputati e del loro eventuale stato di custodia cautelare nonché delle parti private,

⁽¹¹⁾ Ad es., per il settore civile, il criterio può essere quello delle cause di più antica iscrizione, in misura uguale per ciascun ruolo, anche da scorporare da tutti gli altri ruoli, soprattutto laddove venga in rilievo l'esigenza di coinvolgere i got in progetti di smaltimento dell'arretrato; altro criterio potrebbe essere quello del carattere seriale di certe controversie, ricorrente in alcune tipologie di contenzioso in certe zone del paese, o del ridotto valore economico delle stesse; per il settore penale potrebbe farsi ricorso al criterio dell'individuazione di materie specifiche nell'ambito dei procedimenti a citazione diretta, ad es. edilizia ed urbanistica, alimenti, ecc.

della presumibile durata dell'istruttoria e della difficoltà delle questioni giuridiche da affrontare, ecc.

Nel settore civile spetta al giudice togato titolare del ruolo aggiuntivo la scelta della « porzione di procedimento » da assegnare al got, ivi incluso l'affidamento a quest'ultimo della decisione delle cause (sempre da individuare esclusivamente nell'ambito del ruolo aggiuntivo), giudicate di minore complessità con la redazione della relativa sentenza soprattutto nei casi di adozione del modello decisorio di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c.

È prevista la possibilità che il got sia impiegato esclusivamente in attività, quali ad es. la tenuta e l'aggiornamento dell'agenda delle udienze, l'effettuazione di ricerche giurisprudenziali, l'elaborazione di schede ragionate per ogni processo con indicazione delle parti, delle istanze avanzate, delle ordinanze adottate, la predisposizione di bozze di provvedimenti, ecc., purché legate alla gestione dei procedimenti che gli siano stati, in tutto o in parte, affidati.

Venendo all'utilizzo del got con assegnazione di un ruolo autonomo, la delibera del 25 gennaio 2012 precisa, quanto al criterio delle significative vacanze nell'organico dell'ufficio per consentire l'assegnazione di un ruolo autonomo, che le vacanze possono anche essere quelle relative alla singola sezione dell'ufficio e che un valido sistema appare quello di collegare tale valutazione all'impossibilità di attivare gli ordinari strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura, secondo la scansione disegnata dalla nuova circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011 ⁽¹²⁾.

Infine, quanto alla destinazione in supplenza, è stata sancita la residualità di tale forma di impiego rispetto a quella ordinaria dell'affiancamento. Il fenomeno distorto della destinazione dei got in supplenza, anche prolungata, dei giudici professionali, per la gestione provvisoria e a rotazione — e dunque senza prospettive di raggiungimento di obiettivi di efficienza prefissati — di interi ruoli, senza alcuna distinzione per materia dei procedimenti chiamati in udienza, deve oggi trovare la sua collocazione all'interno delle altre modalità regolamentate di utilizzo dei got.

Il complesso della normativa così strutturata, al di là degli entusiasmi che suscita in genere nei magistrati e segnatamente in quelli che rivestono incarichi direttivi e semidirettivi, pone oneri notevoli a carico di tutti i protagonisti del processo. Li pone innanzitutto ai magistrati dirigenti, perché li obbliga a trovare le soluzioni ordinamentali ed organizzative più appropriate per il migliore utilizzo di questi magistrati onorari, rispettando

⁽¹²⁾ Si legge al punto e) della relazione alla circolare su applicazioni e supplenze del 21 luglio 2011 che: « è stata introdotta una sorta di progressione nelle possibilità di utilizzo di tali strumenti di governo delle temporanee difficoltà organizzative, che impone di fare ricorso, nell'ordine, all'assegnazione interna e/o alla supplenza, alle tabelle infradistrettuali, al magistrato distrettuale, all'applicazione endodistrettuale e, come *extrema ratio*, all'applicazione extradistrettuale ».

un dato normativo, che potrà essere interpretato, ma non più scavalcato, com'è stato in precedenza. A tal fine è stata introdotta la figura del « giudice coordinatore e referente dei got », normalmente coincidente con il presidente di sezione, allorquando ai giudici onorari venga assegnato un ruolo; analoghe responsabilità vengono riconosciute in capo al giudice togato titolare di un ruolo aggiuntivo e, per questo, affiancato da un got. Pertanto, anche il singolo giudice assume una responsabilità in più perché questo utilizzo del got non è un affidamento senza vigilanza o coordinamento, ma un affidamento con precisi obblighi.

Questa normativa pone oneri a carico degli avvocati, che non hanno mai amato i got per svariate ragioni e che vedono, invece, consacrate queste possibili utilizzazioni anche dal punto di vista normativo. Il procedimento tabellare contempla l'intervento del Consiglio dell'ordine degli avvocati, interpellato dal dirigente prima della proposta, ma anche dal presidente della corte, una volta che la proposta è evasa; ovviamente le osservazioni dei Consigli dell'ordine non potranno ostacolare l'approvazione delle tabelle, ma non va dimenticato che nell'ambito del settore civile si sono sviluppate prassi comuni attraverso il confronto tra i magistrati e gli altri operatori della giustizia, confluito nella creazione di c.d. osservatori, iniziative che costituiscono ormai un'esperienza acquisita nella nostra realtà giudiziaria. Anche nel settore penale si sono sviluppati protocolli ed osservatori, tutte attività che presuppongono una concertazione con il settore forense nella prospettiva di rendere lo sviluppo processuale più spedito e nel contempo più rispondente alle esigenze di un servizio, perché un progetto condiviso è un progetto più facilmente realizzabile, verso il quale si può coagulare meglio l'impegno di tutti, magistrati, avvocati e personale amministrativo. Un progetto condiviso è poi particolarmente necessario in questo caso per garantire l'effettività del sistema organizzativo adottato, che non è collegato a reazioni normative sanzionatorie o censorie e, quindi, deve affermarsi con la sua forza promozionale, quella dei soggetti che l'hanno voluto ⁽¹³⁾.

Nell'ambito di questa collaborazione dovrà essere inevitabilmente sviluppato il tema del miglior utilizzo dei got ed in questa prospettiva si pone un onere a carico degli organismi deputati alla formazione dei magistrati: la Commissione per la formazione della magistratura onoraria, l'Ufficio dei referenti per la formazione decentrata dei magistrati, il Comitato scientifico del Csm ed in futuro la Scuola della magistratura, da poco insediatasi. Non c'è dubbio che la formazione è lo strumento più adeguato per supportare una maggiore professionalità necessaria e richiesta per la magistratura onoraria per far fronte alle nuove funzioni ad essa assegnate.

Da ultimo, ma non ultimo, l'onere riguarda i got, perché è chiaro che vi dovrà essere una precisa assunzione di responsabilità da parte dei

⁽¹³⁾ Per uno sviluppo di questo argomento con riferimento al progetto tabellare v. GIANGIACOMO, *Le competenze dei Consigli giudiziari in materia tabellare*, in *Quest. giust.*, 2008, p. 103 ss.

magistrati onorari. Essi dovranno aderire a queste nuove possibilità previste dalla circolare sulle tabelle e dovranno farlo andando probabilmente al di là delle possibilità di vedere ricompensata economicamente la loro attività, tenuto conto dei meccanismi indennitari previsti per questi magistrati onorari, che non sono stati modificati. In pratica, il rischio che si può intravedere è che si siano fatti i classici conti senza l'oste, ma questi sono evidentemente problemi che possono trovare soluzione solo in sede politica.

8. — Infine, vi è la questione già affrontata da alcune delibere del Csm circa l'entrata in vigore della circolare e delle modifiche con essa apportate; se queste cioè già possano trovare applicazione all'interno degli uffici.

La risposta è in termini affermativi; il par. 79.1 della circolare stabilisce chiaramente che le sue direttive sostituiscono ogni altra direttiva con essa incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in materia di tabelle degli uffici giudicanti e non sono, pertanto, apposti termini che stabiliscano una condizione temporale all'entrata in vigore della circolare. Naturalmente esistono disposizioni che riguardano il progetto tabellare e il d.o.g. che sono rivolte a ciò che è la futura predisposizione di questi progetti, ma, laddove non vi è questa strutturale inconciliabilità rivolta ad atti che dovranno essere adottati in vista delle nuove tabelle da proporre ed approvare, tutte le disposizioni sono già efficaci.

Il Csm con non poche delibere ha già dato corso a questa interpretazione; si segnalano a titolo esemplificativo quelle adottate il 5 ottobre 2011: la prima riguarda un quesito posto nel 2009 da un dirigente di ufficio giudiziario sull'art. 110, comma 6°, r.d. n. 12 del 1941, per il quale non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato, con espressa richiesta di dire se tale norma riguardava anche i casi di applicazione disposti per singoli processi. Il Csm risponde in termini negativi, affermando che la nuova circolare sulle tabelle ha espressamente previsto con una nuova disposizione, il par. 66.1, che le applicazioni endo ed extradistrettuali disposte in esito a trasferimento ad altro ufficio e per la definizione dei singoli procedimenti sono sottratte al divieto posto dall'art. 110, comma 6°, r.d. n. 12 del 1941. La seconda riguarda un quesito posto nell'agosto scorso da un dirigente di un ufficio giudiziario circa la possibilità di inserire i got nei collegi ed il Csm, richiamando espressamente il par. 79.1 della circolare sulle tabelle, afferma che la circolare ha pieno vigore dal giorno della sua approvazione, il 21 luglio 2011, e quindi da quella data è possibile emanare provvedimenti che prevedano la presenza di got nei collegi.

Quindi, le novità della nuova circolare sulle tabelle sono immediatamente operative e solo la loro applicazione consentirà di verificare se esse raggiungeranno gli scopi per cui sono state disposte o se permarranno alcuni problemi strutturali del sistema tabellare, quali l'effettività, il ritardo

nell'approvazione, la rispondenza alle esigenze organizzative del servizio giustizia, problemi che affannano da sempre il sistema tabellare.

BRUNO GIANGIACOMO
Magistrato